



**Il lavoro dei giovani:
STABILMENTE**

instabile

le proposte del gruppo dei deputati del **PARTITO
DEMOCRATICO** contro la precarietà e per il lavoro
di qualità dei **GIOVANI**

A cura dei deputati PD della Commissione Lavoro, dell'Ufficio Legislativo
e dell'Ufficio Comunicazione del Gruppo PD della Camera dei deputati

giugno 2011

Si usava ripetere, una volta (nemmeno troppo tempo fa), che investire sui giovani significava investire sul futuro. Si usava ricordare anche – ricorrendo a una massima di Antoine de Saint-Exupery – che noi non abbiamo ricevuto la terra in eredità dai nostri padri, ma l’abbiamo solo presa in prestito dai nostri figli: un impegno di responsabilità. Una volta, però. Perché adesso non sembra più essere così. Il futuro e i giovani sono spariti dal dibattito politico e dall’agenda di governo. Quando rientrano, rientrano solo alla voce “tagli”. Tagli alla scuola pubblica, tagli all’università, tagli alle pensioni, tagli agli interventi di sostegno, tagli alle retribuzioni, tagli ai diritti.

Guardiamo i fatti. Oggi il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 30%. A ciascun giovane, neonati compresi, lo Stato offre in dote un debito di 30.800 euro (risultato anche di sciagurate politiche dei decenni passati). Tradotto in pratica significa, in generale, minori capacità di investimento e, quindi, di sviluppo e di opportunità. Ma è soprattutto sul piano dell’istruzione, della formazione, del lavoro e delle prospettive previdenziali – cioè gli ambiti che accompagnano l’arco dell’intera esistenza – che la destra ha messo in campo scelte penalizzanti per le nuove generazioni. Spesso, addirittura, mortificanti e comunque sempre fuorvianti rispetto alle necessità di una società coesa, capace di guardare al futuro e tesa allo sviluppo economico e sociale. Ciò che è cresciuto, in questo avvio di millennio, sono solo l’incertezza e la precarietà.

UN ESERCITO DI PRECARI

Guardiamo il lavoro. I dati sono noti, ma vanno ricordati. Oggi, oltre 7 milioni di giovani hanno un rapporto di lavoro precario o altamente incerto. I conti sono semplici: un milione e 400mila lavoratori atipici, tra collaboratori a progetto dei settori privati, collaboratori coordinati e continuativi della pubblica amministrazione, associati in partecipazione, collaboratori occasionali e lavoratori che cedono i diritti d’autore nei settori dell’informazione e dello spettacolo; due milioni e mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato e in somministrazione (quelli che fino a non molto tempo fa si chiamavano interinali); 400mila false partite Iva; tre milioni di partite Iva individuali e professionisti senza tutele. A loro, in questa fase, si devono poi aggiungere 70mila giovani vincitori di concorso (o idonei) che attendono di essere assunti nella Pubblica amministrazione. In totale 7 milioni e 370mila persone. Una massa imponente. Ancor più rilevante se messa in relazione col numero complessivo – circa 22 milioni – dei lavoratori italiani.

Eppure questa fotografia non dice ancora tutto. Perché se la disoccupazione giovanile, secondo le più recenti rilevazioni dell'Istat, si mantiene poco sotto il 30%, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato continuano a diminuire e i contratti a termine aumentano.

Anche in questo caso è bene lasciar parlare i numeri. Nel biennio 2009-2010 – l'ultimo per il quale sono disponibili dati consolidati – oltre il 76% delle assunzioni è stata fatta a tempo determinato, mentre i contratti di lavoro standard sono stati solo il 20,8% del totale. Tradotto, significa che su quattro lavoratori neoassunti tre sono precari. L'esercito giorno dopo giorno si ingrossa.

La situazione colpisce soprattutto i giovani. Chi è disoccupato non trova lavoro. Chi lo trova, quasi sempre lo trova precario, senza prospettive, con basso salario, pochi o zero diritti e incerto futuro.

Investire sui giovani, si diceva, significa investire sul futuro. Invece quella che si sta costruendo è una società precaria, che cancella il futuro e vive abbarbicata a un difficile presente. Una scelta egoista e senza fantasia.

La prospettiva è drammatica. Non solo per i diretti interessati, ma per l'intero paese. In base al principio del *laissez-faire* il Governo se ne lava le mani e finge di credere ancora alle capacità di autoregolamentazione del mercato.

Anche in questo caso è bene ci si attenga ai fatti (e ai "non fatti"). Per anni, quando non è intervenuto per apportare peggioramenti al mercato del lavoro, il Governo di centrodestra è stato totalmente assente. Nessuna politica per l'occupazione. Nessun provvedimento di sostegno. Nessuna prospettiva di stabilizzazione. Ha provveduto invece, con il "Collegato Lavoro" del 2010, a ridurre i diritti e le tutele. La reintroduzione dello staff leasing e del lavoro a chiamata, quintessenza della precarietà a suo tempo cancellati dal centrosinistra, ne sono l'emblema. Ed è intervenuto con drastici tagli nella scuola e nella pubblica amministrazione, che hanno penalizzato – e stanno penalizzando – centinaia di migliaia di lavoratori precari, anche in questo caso in larga misura giovani.

Siamo di fronte a una ricerca quasi maniacale di flessibilità – accompagnata da una pervicace volontà di colpire, alimentando artificiose divisioni, il sindacalismo confederale – che non ha portato alcun beneficio né all'occupazione né alla competitività del paese, ma ha solo prodotto conseguenze negative sul piano sociale. Guardiamo sempre i fatti. Nonostante la deregulation il tasso di occupazione, in Italia, è al 56,7%, uno dei più bassi d'Europa. I disoccupati sono due milioni e 145mila, mentre la disoccupazione giovanile è al 29,4%. Un dato, quest'ultimo, ancora più grave e per certi versi paradossale, se pensiamo che i giovani nel no-

stro paese sono in continua diminuzione – il Censis ci dice che negli ultimi dieci anni abbiamo perso due milioni di cittadini tra i 15 e i 34 anni – e sono una merce sempre più rara sul mercato del lavoro.

Anche sul fronte dell'occupabilità – concetto a parole tanto caro alla destra – sono stati assunti provvedimenti raffazzonati e controproducenti. Le scelte sulla formazione scolastica, la "riforma" dell'università, la ristrutturazione dell'istruzione professionale ne sono la dimostrazione lampante. Il nostro resta uno dei sistemi formativi peggiori d'Europa. E a pagare, anche in questo caso, sono le giovani generazioni.

CORRERE AI RIPARI, BATTERE LA PRECARIETÀ

I guasti sono enormi. Correre ai ripari, però, è possibile. Ed è doveroso. Il secondo Governo Prodi, pur nella sua breve e travagliata esistenza, ha lasciato in questo campo un'eredità preziosa. Che va ripresa e valorizzata. Il lavoro, avviato tra il 2006 e il 2007 ha subito una brusca interruzione con il dissolvimento dell'Unione. Diversi provvedimenti assunti in quel periodo sono stanti cancellati dal centro-destra, altri sono finiti nel dimenticatoio. Ma quella è la strada da riprendere e il centrosinistra deve riaffermare la volontà di muoversi nel solco tracciato.

Il protocollo sul Welfare del luglio 2007 puntava alla definizione di un sistema di interventi e di tutele finalizzato a una politica di sviluppo in grado di offrire ai giovani una prospettiva di buona occupazione e, attraverso l'adozione di misure solidaristiche a favore delle carriere discontinue, di garantire al termine della vita lavorativa pensioni adeguate. L'obiettivo oggi, anche a causa delle scelte operate dalla destra, è più attuale che mai. Per questo è utile riportare all'attenzione i principali provvedimenti allora delineati.

Il centrosinistra aveva anzitutto previsto, nell'ambito di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali (mai portata a compimento nonostante le iniziali promesse del Ministro del Lavoro, Sacconi), misure a sostegno del reddito dei lavoratori con contratti flessibili. Obiettivo, **sostenere il reddito nei periodi trascorsi alla ricerca di un impiego tra un contratto e l'altro**. A questo scopo erano stati, tra l'altro, creati dei fondi a rotazione – con uno stanziamento di 150 milioni per il triennio 2008-2010 – finalizzati a consentire l'accesso al credito dei parasubordinati rimasti senza occupazione. Una sorta di anticipazione sui futuri redditi. Mentre **fondi di microcredito** erano stati istituiti per incentivare le attività innovative dei giovani e delle donne e altri fondi erano stati previsti per

favorire i finanziamenti finalizzati all'apertura di attività autonome da parte di giovani lavoratori.

Non solo. Sul fronte del mercato del lavoro e delle politiche per l'occupazione, il centrosinistra si era mosso lungo la strada della **stabilizzazione dei rapporti di lavoro** puntando a ridurre al massimo l'area della precarietà. Accanto alla già ricordata cancellazione del lavoro a chiamata e dello staff leasing, poi puntualmente reintrodotti dal Governo Berlusconi, un'attenzione particolare era stata prestata alla regolarizzazione – anche grazie alla introduzione di incentivi – degli addetti ai call center. Il risultato, per alcune decine di migliaia di giovani lavoratori, era stato il passaggio da un contratto di collaborazione, precario, a un rapporto di lavoro stabile. Lo stesso è avvenuto nella pubblica amministrazione, dove si è proceduto alla stabilizzazione di migliaia di insegnanti e impiegati assunti con contratti a tempo determinato.

Ma non ci si è fermati qui. Con l'**introduzione del credito d'imposta** e la **riduzione del cuneo fiscale** il Governo Prodi ha anche introdotto uno "sconto" sul costo del lavoro (3 punti percentuale, valore annuo di circa 5 miliardi di euro), purché fosse lavoro a tempo indeterminato. Anche questo provvedimento aveva cominciato a dare i suoi frutti, con la stabilizzazione presso le aziende private di rapporti di lavoro in precedenza precari. Poi il centrodestra non ne ha fatto più nulla. Si è tornati a parlarne di recente, nel cosiddetto "piano per lo sviluppo" (a costo zero) presentato a fine aprile dal Ministro Tremonti. Ma le reali intenzioni del Governo e gli ambiti di applicazione sono tutti da verificare.

La questione sta qui. Dalla primavera del 2008 a oggi il governo ha lavorato per smantellare pezzo dopo pezzo quanto fatto dal centrosinistra a sostegno e a tutela del lavoro. A cominciare da quello giovanile. Questa deriva va contrastata, la buona occupazione va sostenuta. Per questo il Partito Democratico ha presentato diverse proposte di legge con l'obiettivo di portarle a compimento.

Mentre scriviamo, l'ultima in ordine di tempo è quella relativa alla riforma degli stage e del praticantato per l'accesso alle professioni, istituti che interessano, ogni anno, circa 300mila giovani. Per le aziende, complice la crisi, i tirocini formativi sono diventati in moltissimi casi un'occasione per utilizzare manodopera a costo zero. Gli stage in questo modo hanno perso la loro caratteristica principale, quella di essere per migliaia di giovani strumento pratico di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro. Una pratica intollerabile che va fermata. Il Parlamento deve intervenire al fine di rendere certa la normativa sui tirocini, deve inserire tutele precise per gli stagisti e deve impedire gli abusi. Questo è il nostro obiettivo.

Oltre a scendere ancora una volta in campo per ottenere la **cancellazione dello staff leasing** e la limitazione (attraverso una puntuale regolamentazione legata a specifici settori) del lavoro a chiamata, per favorire la conversione dei contratti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinati e proseguire nell'azione di contrasto alla precarietà, abbiamo anche presentato una proposta di legge che prevede, in primo luogo, la prosecuzione del sistema di incentivazione contributiva per le imprese che hanno aderito ai programmi di stabilizzazione del proprio personale, come è avvenuto nel caso dei call center.

Gli incentivi, però, da soli non bastano. Da affrontare – e risolvere – c'è la madre di tutte le questioni. Per frenare l'espansione delle forme di lavoro atipiche, sin qui invece favorite da Berlusconi e dai suoi ministri, servono **norme che prevedano che il lavoratore assunto con contratti di lavoro precari costi all'impresa più del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato**. Altrove, in Europa, è così. Da noi è esattamente il contrario. Finché non cambierà il quadro normativo, non è pensabile che possa cambiare in modo radicale l'atteggiamento degli imprenditori.

Anche sul piano dell'occupabilità, e quindi della formazione, il PD chiede chiarezza di obiettivi e interventi conseguenti. L'inerzia e, insieme, la confusione mostrate sin qui dal centrodestra sono stupefacenti. E deleterie. Nella società della conoscenza è fondamentale il diritto di accedere alle opportunità di formazione nel corso di tutta la vita lavorativa. Ed è vitale offrire ai giovani le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Cosa che oggi non avviene.

C'è infine un fronte finora completamente trascurato dal Governo, che va riaperto. Quello che punta alla **tutela e alla promozione del lavoro autonomo**. Imprenditori e lavoratori in proprio, liberi professionisti, coadiuvanti e soci di cooperative, collaboratori e lavoratori occasionali chiedono che venga individuato un patrimonio comune di tutele e di incentivi. Con l'obiettivo di valorizzare il fattore lavoro rispetto al capitale. In questo senso determinanti risultano l'accesso e la tutela del credito, la semplificazione delle procedure, la riconoscibilità pubblica delle professionalità, la certezza dei termini di pagamento, l'aiuto a sviluppare forme di previdenza e assistenza integrative (anche in forme mutualistiche) e il sostegno alla formazione permanente.

Tutto ciò mentre si devono trovare nuove strade per il sostegno delle iniziative imprenditoriali di quei lavoratori più esposti ai rischi della disoccupazione o della inoccupazione. Appunto i giovani e le donne. Anche su questo tema il PD ha presentato una proposta di legge che vuole essere una risposta alle aspirazioni

dei tanti che non si rassegnano a una prospettiva di disoccupazione e marginalità e si vogliono invece impegnare, scommettendo sulle proprie capacità, sulla propria professionalità e sulla propria inventiva, per affrontare le complessità e le prospettive di un'attività economica o professionale.

Lo ripetiamo. Senza un'inversione di rotta nella politica economica del Governo sarà impossibile uscire dalla crisi. Tanto meno sarà possibile pensare a nuove prospettive di sviluppo. I dati relativi alla crescita parlano, ancora una volta, di un'Italia in affanno: in Europa siamo penultimi. Mentre sul piano sociale le diseguaglianze aumentano. Se si continua così, soprattutto per i giovani, sarà notte fonda.

Per la prima volta nella storia del nostro paese le nuove generazioni hanno come prospettiva quella di vivere peggio rispetto alla generazione dei loro padri. È una prospettiva che non può essere accettata. Non si può restare a guardare.

UN FUTURO DI PENSIONATI POVERI

La flessibilità insicura, senza regole e senza prospettive ha prodotto pesanti conseguenze sulle persone e sulle famiglie. Le conseguenze sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti. Ma se il presente è grigio il futuro rischia di essere nero. La prospettiva, nei prossimi decenni, è quella di avere una generazione di pensionati poveri. Senza interventi decisi da parte dell'attuale governo e dei governi futuri, gli oltre quattro milioni di persone, per la maggior parte giovani, che oggi prestano la propria opera con contratti di lavoro parasubordinato, al momento del pensionamento non potranno avere una rendita sufficiente per vivere.

È stato lo stesso presidente dell'Inps, non molto tempo fa, a lanciare l'allarme. "Se dicessimo ai precari quanto prenderanno di pensione, rischieremmo un sommovimento" – ha dichiarato. E in effetti le stime sono drammatiche. A conti fatti le rendite maturate dai precari al momento del pensionamento non saranno di molto superiori agli attuali assegni sociali. Nel migliore dei casi. La ragione è semplice. E va ricercata, oltre che nella ridotta aliquota contributiva – sebbene negli ultimi anni sia stata aumentata, per la previdenza gli "atipici" pagano tuttora il sette per cento in meno rispetto ai loro colleghi a tempo indeterminato –, nella bassa remunerazione annuale percepita a causa, soprattutto, della discontinuità della prestazione lavorativa.

A parità di reddito, infatti, nemmeno un aumento dell'aliquota contributiva al livello dei lavoratori dipendenti, per quanto necessario, sarebbe risolutivo. Un recente studio pubblicato dagli economisti de Lavoce.info rivela che la retribuzione media annuale (lorda) di un uomo con contratti di lavoro parasubordinato, nato nel 1976, era, nel 2001 all'età di 25 anni, di circa 8mila euro e arriverà a 15.770 euro a fine carriera, cioè a 65 anni, nel 2041. Le cose vanno ancora peggio per le donne il cui reddito, in condizioni simili, è destinato a passare da circa 6.300 euro a 8.470 euro annui lordi.

Come si vede, anche a parità di mansioni, si tratta di retribuzioni assai più basse rispetto a quelle percepite dai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Normalmente, infatti, i parasubordinati nell'arco dell'anno lavorano in media soltanto sei mesi. Stando sempre alle stime riportate da Lavoce.info, solo il 20% versa contributi per undici o dodici mesi all'anno. Una condizione di svantaggio tanto pesante che nemmeno la trasformazione nel corso della carriera di questo genere di contratti in un rapporto di lavoro dipendente riesce a colmare il divario accumulato.

Così, restando ai due esempi riportati, la pensione – dopo 40 anni di contributi – sarà nel primo caso di 9.712 euro lordi l'anno, cioè 747 euro lordi mensili per tredici mensilità. Nel secondo, di 6.080 euro annui, cioè circa 470 euro mensili. Una rendita assolutamente insufficiente per far fronte alle necessità vitali. Uno scandalo. Anche se va ricordato che si tratta di esempi che non sono in grado di tenere conto dell'evoluzione della carriera lavorativa, delle singole persone, in senso negativo o positivo.

Le cose, tuttavia, non vanno molto bene nemmeno per coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il Ministro Tremonti si vanta di aver fatto, per la prima volta in Italia, una riforma delle pensioni per decreto, senza nemmeno convocare imprenditori e sindacati. E senza che quasi nessuno se ne accorgesse. Non c'è di che vantarsi, ma è vero. Agendo senza clamori, il Governo Berlusconi in questi anni ha lanciato una sfida mortale alle aspettative di tutti i lavoratori. Dipendenti e non. In base alle norme attualmente in vigore, se non ci saranno correzioni, a partire dal 2015 il momento del pensionamento verrà adeguato all'andamento delle aspettative di vita determinato dalle statistiche. In altri termini, si passerà da un sistema in cui si sapeva con esattezza quando si sarebbe andati in pensione e quanto si sarebbe percepito di rendita, a un sistema in cui non sarà possibile sapere né quando ci si potrà ritirare dal lavoro né a quanto ammonterà l'assegno.

Con il passaggio al sistema contributivo integrale e con il ricalcolo triennale dei coefficienti di trasformazione, che lega il risultato pensionistico all'andamento del prodotto interno lordo, sarà infatti possibile conoscere l'entità dell'assegno solo al momento dell'effettivo pensionamento. La sola certezza è che, nella quasi totalità dei casi, sarà comunque inferiore – e di molto – rispetto a quello calcolato sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni della vita lavorativa, come avveniva nel recente passato. È per questo motivo che, con l'accordo sul Welfare sottoscritto dal Governo Prodi con le parti sociali nel luglio 2007, si erano poste le basi affinché i neoassunti, una volta raggiunta l'età stabilita, potessero contare su una rendita pari al 60% della retribuzione. L'obiettivo, se non cambieranno le politiche, rischia di restare però un miraggio.

La prospettiva, insomma, è quella di avere in futuro intere generazioni di anziani indigenti. Non si tratta però di un destino ineluttabile. Anche in questo campo, come in quello del lavoro, qualcosa si può e si deve fare. Anzitutto serve immaginare, con un ampio respiro strategico, un nuovo assetto nel rapporto tra giovani e anziani. Non solo in campo previdenziale. Dopo le rotture intervenute sul modello sociale e su quello produttivo con l'affermarsi della globalizzazione, sono necessari nuovi equilibri. Ma già si possono mettere in campo correttivi parziali efficaci in grado di migliorare, in prospettiva, la situazione dei futuri pensionati. Basta che ci sia la volontà politica di cercare soluzioni praticabili, senza calpestare i diritti di nessuno.

È sbagliato e strumentale cercare di costruire contrapposizioni tra vecchie e giovani generazioni come qualcuno è periodicamente tentato di fare. È innegabile che la generazione del Sessantotto, quella che oggi si avvia alla pensione, abbia conquistato – a prezzo di lotte e di sacrifici durissimi – molti diritti nel campo del lavoro e che abbia goduto i frutti di queste conquiste. Così come è innegabile che le rotture verificatesi nel modello produttivo e sui mercati a partire dagli anni Ottanta abbiano indebolito queste stesse conquiste per le nuove generazioni. Il grande problema che la politica adesso deve affrontare è quello di cercare di stabilire un nuovo equilibrio senza creare contrapposizioni. Il Governo Prodi aveva imboccato questa strada e, per la prima volta, aveva investito risorse importanti per dare risposte concrete ai problemi delle nuove leve di lavoratori. Con la destra al governo, e con la sua concezione della politica economica, è tutto più difficile. Ma si deve provare.

Il primo passo, quello più ovvio, può essere compiuto mettendo in campo provvedimenti e risorse in grado di favorire la trasformazione del lavoro precario in

lavoro stabile. A sostenerlo non è solo il centrosinistra. Anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, l'ha ripetutamente auspicato nei suoi interventi. A questo si deve accompagnare, naturalmente, la lotta al lavoro nero, che va trasformato in lavoro regolare. E, come ho già sottolineato, l'equiparazione a livello contributivo del lavoro parasubordinato a quello subordinato.

Il centrosinistra si era mosso con decisione lungo questa strada. Aveva elevato dal 18 al 23 e poi al 26% della retribuzione i contributi previdenziali. E aveva raggiunto risultati apprezzabili sul piano della stabilizzazione del lavoro precario in diversi settori – a cominciare dai call center – grazie a un sistema di norme e di incentivi.

Come abbiamo già sottolineato, invece, il Governo Berlusconi, con il suo “Collegato Lavoro” diventato legge nell'autunno del 2010, ha di fatto ribaltato quell'impostazione facendo diventare i rapporti precari il normale strumento di accesso al mondo del lavoro. Con tutte le relative conseguenze. Se si vuole, in prospettiva, poter contare su pensioni decenti c'è una sola strada: tornare a invertire la rotta. Un impiego sicuro però, come abbiamo visto, non basta per migliorare in modo sostanziale il futuro previdenziale di chi si è da poco affacciato (o si sta affacciando ora) al mondo del lavoro. In un'epoca in cui il posto fisso a vita, che era condizione normale per i nostri padri, è diventato – fatta eccezione per la pubblica amministrazione – solo un ricordo e si è venuto affermando un mercato del lavoro duale, basato sulla disuguaglianza dei diritti e su salari che non riflettono più l'andamento della domanda, servono strumenti incisivi e mirati.

CHE FARE?

Nel protocollo sul Welfare del 2007, fra le altre cose, fu deciso il **riscatto vantaggioso della laurea**. Questo consente ai giovani che entrano nel mondo del lavoro di migliorare il montante contributivo e di abbreviare gli anni necessari per andare in pensione. E, nel caso di chi è in attesa di occupazione, di detrarre il 19% dell'importo del riscatto dalla denuncia dei redditi dei genitori. Si tratta di uno strumento formidabile per incrementare il capitale di base su cui verrà calcolata la rendita futura e per ridurre di tre, cinque o più anni, la durata della vita lavorativa. Ma, specie in tempi di pesante crisi economica e occupazionale, in cui trovare un impiego adeguato è impresa difficile e in cui le famiglie devono spesso fungere da ammortizzatore sociale per i figli già adulti, non è una strada sempre facilmente percorribile.

Versare all'Inps un contributo, definito dalla legge, per ogni anno da riscattare, pur con un pagamento dilazionato senza interessi fino a dieci anni, può essere

per molti assai oneroso. Perché questa opportunità possa avere una diffusione di massa serve intervenire, con decisione e con ulteriori incentivi.

Un secondo strumento fondamentale per adeguare le rendite pensionistiche del futuro alle necessità della vita è poi l'effettiva **totalizzazione dei contributi**, accompagnata dall'estensione dei cosiddetti contributi figurativi. È uno strumento che riguarda tutti, indipendentemente dal titolo di studio conseguito, e, con il sempre più frequente ricorso a rapporti di lavoro discontinui instaurati in ambiti diversi (lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro parasubordinato), è destinato ad assumere una rilevanza sempre maggiore. In quest'ottica, l'utilizzo al fine della determinazione della pensione di quanto effettivamente versato dal lavoratore presso le diverse casse previdenziali nell'intero arco della vita lavorativa è essenziale per evitare che, nel caso non siano stati raggiunti i requisiti minimi per la maturazione della pensione presso una cassa, parte della contribuzione vada perduta. Il centrosinistra ha ridotto da sei a tre anni il periodo minimo necessario per la totalizzazione. È stato un passo importante, ma non basta. L'obiettivo è far sì che non un solo centesimo di quanto versato dai giovani lavoratori vada perduto. Tutto ciò che è stato accantonato presso le diverse casse previdenziali deve poter essere cumulato al fine di godere, al momento del ritiro dall'attività, di una rendita adeguata. Il che significa togliere ogni franchigia.

In questo ambito un ruolo importante spetta alla **contribuzione figurativa**. Come già avviene per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in caso di disoccupazione o cassa integrazione, anche il lavoratore precario deve essere accompagnato dal versamento di contributi figurativi commisurati alla retribuzione percepita, oltre che nel caso di malattia o di maternità, nei periodi di passaggio da un posto di lavoro all'altro.

Un capitolo a parte merita poi la questione della **previdenza integrativa**. Il suo rafforzamento, accanto alla pensione pubblica, è essenziale per migliorare in modo sensibile la situazione economica di quanti hanno fatto da pochi anni il loro ingresso nel mondo del lavoro. L'ammontare delle rendite future dipenderà anche dal risparmio derivante dalla previdenza privata. Va poi considerato che il vantaggio derivante dalla partecipazione alla previdenza complementare è costituito, accanto al rendimento conseguito dal fondo pensione, da un insieme di fattori aggiuntivi. È previsto infatti, per chi vi aderisce, un vantaggio fiscale legato proprio a tale partecipazione cui va ad aggiungersi il contributo versato per legge dal datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, nel 2007, promosse una campagna di adesione di massa alla previdenza complementare. Il risultato fu ragguardevole. In pochi mesi venne raggiunto il milione di nuovi iscritti. Questa strada, però, è stata completamente abbandonata dall'attuale Governo. Berlusconi, Sacconi, Tremonti non hanno avviato alcuna iniziativa per incentivare l'adesione ai fondi complementari soprattutto da parte dei neoassunti. Pur all'opposizione, invece, il PD ha presentato una propria proposta di legge finalizzata a trovare soluzioni che assicurino maggiori garanzie per coloro che scelgono di far ricorso ai fondi pensione evitando sovraesposizione di rischio, legate alle oscillazioni dei mercati, soprattutto nella fase di accumulo. L'obiettivo è quello di ridurre i rischi e, di conseguenza, favorire il ricorso a quello che è "il secondo pilastro" del nostro sistema previdenziale. Se non si batteranno, e da subito, le strade indicate, le conseguenze sul piano economico e sociale saranno pesanti. Per i giovani di oggi e per l'intero paese.

Cesare Damiano



IL LAVORO NELLA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

.....

.....

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

II LAVORO NELLA

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

.....
.....

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

1. Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.



LE NOSTRE PROPOSTE DI LEGGE

L'operazione di vero e proprio smantellamento della normativa in materia di lavoro è stata portata avanti dal Governo Berlusconi fin dall'inizio della legislatura sia attraverso provvedimenti specifici, sia con singole norme in decreti-legge di natura spesso estremamente eterogenea. In un quadro di crisi economica internazionale, inoltre, il nostro Governo non solo non ha investito sui giovani, a differenza di altri paesi europei, ma ha tagliato fondi sulla loro formazione, sia nella scuola che nell'università, modificando quanto di positivo era stato fatto dal Governo Prodi per semplificare e rendere più stabile il mercato del lavoro per le nuove generazioni. Di qui una disoccupazione giovanile che ha raggiunto ormai il 28,6% in cui quasi un quarto degli under 30, il 22,1% va ad ingrossare le file della categoria dei cosiddetti neet (not in education, employment or training), giovani che non studiano, non lavorano né si aggiornano. Tenere, dunque, un quadro completo delle numerose modifiche prodotte nel corso della presente legislatura potrebbe risultare in un primo momento complesso, ma attraverso un'attenta lettura le disposizioni che hanno destrutturato la legislazione sul lavoro hanno tutte un filo comune: riformare importanti istituti del mercato del lavoro, alcuni dei quali recentemente oggetto di revisione durante la scorsa legislatura, tramite la legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e compatibilità, cosiddetto protocollo sul welfare, sul quale si erano pronunciati favorevolmente milioni di lavoratori e pensionati con apposito referendum. In questo quadro la normativa di riferimento per le giovani generazioni è stata particolarmente penalizzata. In coerenza con la visione che già aveva ispirato l'azione di Governo del centro sinistra per una buona e stabile occupazione, quale condizione per uno sviluppo equilibrato e duraturo del nostro sistema economico e per il pieno riconoscimento delle legittime aspettative economiche ed esistenziali dei lavoratori e dei tanti giovani che per troppo tempo si vedono precluso un futuro di dignità, serenità e indipendenza, le proposte di legge presentate dal Gruppo PD della Commissione lavoro della Camera hanno offerto un ventaglio di soluzioni che possono essere ricondotte a tre principali filoni: il contrasto alla precarietà; nuovi e più ampi diritti; la previdenza.

A cura di Paolo Casali e Monica Morabito
Ufficio legislativo

CAMERA DEI DEPUTATI N.2100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Presentata il 23 gennaio 2009

Come facilmente prevedibile, tra i tanti che subiscono i colpi della crisi economica internazionale quelli che ne pagano i maggiori costi risultano essere i lavoratori con contratto a termine, cioè i lavoratori cosiddetti «precari», ovvero quelli che, secondo alcune stime, rappresentano un lavoratore su otto. Nella consapevolezza dell'ineluttabilità di un organico ridisegno del sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla delega contenuta nella legge di recepimento del Protocollo welfare, la proposta di legge si fa carico dell'individuazione di una soluzione straordinaria di sostegno del reddito di tutte quelle figure di lavoratori, attualmente escluse dall'attuale regime della cassa integrazione.

Con la presente proposta di legge, le cui disposizioni erano già state presentate come emendamenti in occasione dell'esame del disegno di legge per la conversione del citato decreto-legge n. 185 del 2008, ci si prefigge di dare una risposta forte alla crisi intervenendo sul settore più a rischio, quello della precarietà, in favore dei 3 milioni di lavoratori precari privi di qualsiasi tutela, per estendere anche a essi gli attuali istituti degli ammortizzatori sociali, ovvero: i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori e alle imprese che non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i dipendenti da imprese del settore artigiano; gli apprendisti; i titolari di partita IVA con un reddito inferiore a 22.000 euro. A questi soggetti vengono estese le tutele sociali al momento riconosciute a tutti gli altri lavoratori, vale a dire la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. L'entità e la durata minima dei trattamenti non potranno essere inferiori al 50 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente. L'erogazione dei suddetti istituti di sostegno al reddito è, naturalmente, subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego.

CAMERA DEI DEPUTATI N.2157

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI,
MARCO CARRA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI,
MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato

Presentata il 4 febbraio 2009

Con la presente proposta di legge, - che, è importante sottolinearlo, è parte integrante di un «pacchetto» di tre proposte del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera, con cui si interviene anche ai fini dell'estensione del tutele a sostegno del reddito, attraverso la creazione, presso l'INPS, di un fondo nel quale confluiscono le risorse derivanti da un aumento di 0,5 punti percentuali del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, che verrà utilizzato per promuovere percorsi di riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni e di impiego, e per prevedere misure integrative di previdenza, sanitarie e di accesso al credito. L'aumento del contributo è a totale carico dei datori di lavoro e riguarderà tutti i lavoratori assunti iscritti alla gestione separata dell'INPS. Si propone, inoltre, una detrazione ai fini dell'IRPEF pari al 7,41 per cento della retribuzione lorda per i parasubordinati e sull'ammontare del fatturato annuo per i titolari di partita IVA, a condizione che tali risorse confluiscono in apposito fondo previdenziale integrativo costituito nell'ambito del nuovo fondo costituito presso l'INPS.

Sono previste altresì forme di incentivazione finalizzate all'avvio di processi di stabilizzazione del personale precario, prevedendo, per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, la possibilità di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali. I contributi non sono dovuti per un periodo di tre anni nel caso di assunzione nei territori del Mezzogiorno, di lavoratori e lavoratrici sopra i cinquanta anni, per le imprese commerciali con meno di cinquanta addetti, per gli studi professionali e per le imprese artigiane. Hanno accesso a tali incentivi le aziende che abbiano sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La proposta di legge, infine, contiene misure volte ad evitare fenomeni di elusione delle previsioni dei contratti di lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI N.2158

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MARCO CARRA,
CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI,
SANTAGATA, SCHIRRU

Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile

Presentata il 4 febbraio 2009

Affrontare il tema della flessibilità del mercato del lavoro, dal punto di vista legislativo e delle politiche sociali, vuol dire farsi carico di uno degli aspetti che, laddove non governato e adeguatamente sostenuto, può rappresentare un fattore di debolezza intrinseco non solo del nostro sistema economico-produttivo, ma più in generale dell'intero tessuto sociale. Tale circostanza appare ancor più drammaticamente cogente alla luce della crisi economica che sta investendo il nostro Paese, così come tutte le economie più sviluppate.

La presente proposta di legge concentra la sua attenzione sulla definizione di nuove regole che restituiscano dignità e certezze a queste forme di lavoro, attraverso: l'obbligatorietà della forma scritta del contratto; il riequilibrio contributivo; ulteriori forme di tutela per malattia e maternità; l'accesso alle prestazioni anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; una profonda rivisitazione della disciplina disposta dal decreto legislativo n. 276 del 2003; specifiche disposizioni di tutela dei prestatori d'opera; un aggiornamento e completamento della disciplina di tirocini, stage e borse di studio; il ripristino delle misure in materia di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione; la riproposizione della delega legislativa in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

CAMERA DEI DEPUTATI N.2630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MADIA, MIGLIOLI, GATTI, SANTAGATA, DAMIANO, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, LIVIA TURCO, VENTURA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, MATTESINI, RAMPI, SCHIRRU, AMICI, ARGENTIN, BENAMATI, BINETTI, BOFFA, BORDO, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONI, CAPODICASA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CONCIA, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, ESPOSITO, FADDA, FARINONE, FAVIA, FEDI, FERRARI, FONTANELLI, GARAVINI, GHIZZONI, GIACHETTI, GRASSI, LA FORGIA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MISIANI, MOTTA, MURER, NACCARATO, NANNICINI, NARDUCCI, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PISTELLI, PIZZETTI, POMPILI, QUARTIANI, RAZZI, REALACCI, RECCHIA, RIGONI, ROSSOMANDO, SAMPERI, SBROLLINI, SERVODIO, SIRAGUSA, SPOSETTI, TOCCI, TOUADI, VELO, VERNETTI, VICO

Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro

Presentata il 22 luglio 2009

I contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro. È un principio sancito dall'Unione europea con precise direttive agli Stati membri che rappresenta un punto cardine del nostro mercato del lavoro. L'obiettivo del contratto unico di inserimento formativo (CUIF), non è creare un contratto diverso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, bensì agevolare le assunzioni a tempo indeterminato e renderle più convenienti. Sono, infatti, favorite la formazione dei lavoratori e la stabilità del rapporto di lavoro attraverso forti incentivi alle imprese. Si prevede una nuova forma di accesso al lavoro, consentendo anche il reinserimento nel mercato del lavoro, convenienza economica per le imprese, percorsi di formazione, flessibilità iniziale e processi di stabilità, assorbendo così le diverse e preesistenti modalità di accesso al lavoro. Il CUIF sostituisce l'apprendistato professionalizzante e di alta qualifica, i contratti a tempo determinato, salvo i casi indicati, i contratti di collaborazione per le basse qualifiche, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, i contratti di inserimento, il contratto di formazione e lavoro. Si tratta di un contratto a causa mista di natura subordinata, che consiste in un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro suddiviso in un primo periodo di «abilitazione» a tempo determinato, a cui segue l'assunzione a tempo indeterminato. All'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, inizia il periodo, denominato di «consolidamento professionale», di durata pari all'«abilitazione», che può avere una durata minima di sei mesi e massima di tre anni.

Sessanta giorni prima della scadenza del periodo di «abilitazione», il datore di lavoro comunica al lavoratore e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), se il contratto viene interrotto o se prosegue con la conversione a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, al contratto a tempo indeterminato non si può apporre un ulteriore periodo di prova. Con l'entrata in vigore del CUIF, le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti di lavoro a progetto od occasionali di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le prestazioni d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile non possono essere attivati

per basse qualifiche, definitive dalla contrattazione collettiva nazionale e per le mansioni il cui contenuto sia prevalentemente esecutivo. La retribuzione, fissata dai CCNL, è stabilita con una quota percentuale, non inferiore al 65 per cento, sui minimi stabiliti per le medesime qualifiche e mansioni, che aumenta con l'acquisizione della professionalità fino al raggiungimento della parità con la retribuzione di riferimento.

Durante il periodo di «abilitazione» se l'azienda dimostra, alla fine di ciascun anno, di aver svolto la formazione, nei tempi e modalità stabilite dai CCNL di settore, si applica per ciascun lavoratore una contribuzione del 25 per cento. Il livello di contribuzione applicato al CUIF durante il periodo di «consolidamento professionale» è pari al 21 per cento per il quarto anno, 23 per cento per il quinto anno e 25 per cento per il sesto anno. Le imprese che assumono con CUIF lavoratrici su tutto il territorio nazionale o lavoratori e lavoratrici nel Mezzogiorno o in aree di crisi beneficiano degli sgravi contributivi per ulteriori dodici mesi. Le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni in deroga alle disposizioni vigenti in materia di concorsi pubblici previa stipula di specifici accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. La formazione prevista dai CUIF prevede l'affiancamento sul luogo di lavoro e corsi di formazione, anche esterni all'azienda.

Nel periodo di «abilitazione», il rapporto di lavoro può essere interrotto per giusta causa oppure da entrambe le parti col preavviso stabilito dal relativo CCNL. In caso d'inosservanza degli obblighi del CUIF da parte del datore di lavoro, il contratto viene convertito a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del rapporto. In caso di grave inadempimento degli obblighi relativi alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca dei benefici contributivi. Viene istituito il salario minimo nazionale previsto unicamente per i soggetti ai quali non si applicano i CCNL. All'articolo 9 è disciplinata l'armonizzazione contributiva connessa all'istituzione del CUIF oltreché l'armonizzazione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. I lavoratori assunti con CUIF, nel periodo di «consolidamento professionale», e gli apprendisti di cui all'articolo 11 hanno diritto ad accedere agli ammortizzatori sociali, alle tutele e prestazioni sociali, alle eventuali procedure di mobilità e di incentivazione alla ricollocazione alle stesse condizioni e modalità previste per gli altri lavoratori subordinati, compresi i corrispondenti livelli contributivi. Gli iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto di accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria e all'indennità a requisiti ridotti.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3497

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA,
MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Abrogazione del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il contratto di somministrazione di lavoro

Presentata il 21 maggio 2010

Il contratto di somministrazione di lavoro (staff leasing), introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, cosiddetta «legge Biagi», può essere concluso tra un soggetto, utilizzatore, che si rivolge ad un altro soggetto, somministratore, a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Governo Prodi ha eliminato l'applicazione per i contratti a tempo indeterminato disponendo che in questo caso, il lavoratore passava alle dirette dipendenze del cosiddetto utilizzatore: una norma di civiltà, tesa a garantire i lavoratori inserendoli a tutti gli effetti all'interno del luogo di lavoro, senza discriminazioni. Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stata data la possibilità anche ai contratti collettivi di lavoro di livello aziendale, e non solo a quelli di tipo nazionale o territoriale, di individuare i casi in cui sia ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un ampliamento della fattispecie pericolosa perché allarga ancora di più l'ambito di applicazione dello staff leasing. La stessa legge finanziaria 2010, consente di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Ma con la legge 191/2009, è stata introdotta anche un'altra modifica, laddove si prevede che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, qualora tale contratto sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero si preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità oppure il contratto di somministrazione abbia durata iniziale non superiore a dodici mesi. Si tratta, in conclusione, di un vero e proprio sovvertimento di quanto previsto sia dal decreto legislativo n. 276 del 2003 sia dal protocollo sul welfare. Con la presente proposta di legge si intende, dunque, ripristinare lo spirito delle condizioni stabilite dalla legge n. 247 del 2007 e sopprimere le modifiche apportate al decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dalla legge finanziaria 2010.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3542

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, VICO, SCHIRRU, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI,
CODURELLI, FADDA, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHIONI, MATTESINI,
MIGLIOLI, MOTTA, RAMPI, SANTAGATA

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso

Presentata il 14 giugno 2010

In coerenza con l'impostazione fondante delle nostre iniziative legislative di contrasto della precarietà, la presente proposta di legge prevede la prosecuzione, con effetti decrescenti, del sistema di incentivazione contributiva per le imprese che hanno aderito a programmi di stabilizzazione del proprio personale, previsto dal nostro ordinamento, in particolare dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Inoltre, in linea con quanto indicato nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006 e n. 4 del 2008, volte a delineare un chiaro quadro di riferimento per una corretta definizione delle condizioni per l'ammissibilità del ricorso alla forma contrattuale della collaborazione a progetto per alcune tipologie di attività, utilizzata in forma surrettizia anche quando le caratteristiche della prestazione e dell'organizzazione produttiva avrebbero dovuto essere ricondotte al lavoro subordinato – azione interrotta dall'attuale Governo, così precostituendo le condizioni per un'offerta viziata da un indebito vantaggio competitivo – si propone una novella all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003 finalizzata a meglio definire le caratteristiche e l'oggetto delle prestazioni proprie dei contratti di collaborazione a progetto, nell'intento di scongiurare dubbi interpretativi e pratiche abusive di tale istituto. Al contempo, si prevede una nuova disposizione da inserire nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volta a prevedere che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale, stimati sulla base dei livelli della contrattazione nazionale di riferimento, nonché i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3862

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA,
MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo

Presentata il 16 novembre 2010

Il protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare aveva introdotto limitazioni all'utilizzo del lavoro intermittente (lavoro a chiamata). L'intento del Governo Prodi era infatti quello di razionalizzare e limitare al massimo le tipologie contrattuali basate sulla flessibilità.. Con il decreto-legge n. 112 del 2008 il Governo Berlusconi ha invece reintrodotto tale tipologia di contratto, cancellando i contenuti della legge n. 247 del 2007. Con questa proposta di legge si vuole ripristinare le disposizioni vigenti limitando l'applicazione di tale tipo di contratto solo ai settori del turismo e dello spettacolo.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, DAMIANO, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

Presentata il 18 novembre 2010

L'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l'erogazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS i quali operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta Gestione separata per un numero di mensilità non inferiore a tre; con riguardo all'anno di riferimento abbiano accreditato presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre. La legge finanziaria 2010 ha elevato la somma al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, portando il reddito massimo a 20.000 euro. La proposta di legge intende riparare ad una discriminazione laddove si prevede che solo i monocommittenti possano accedere al beneficio, e, fermo restando le condizioni espresse, intende invece includere anche i pluricommitenti.

CAMERA DEI DEPUTATI N.4042

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, MADIA, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, BRANDOLINI,
CASTAGNETTI, CENNI, CODURELLI, GARAVINI, GHIZZONI, GNECCHI, LOVELLI,
MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, RAMPI, SCHIRRU

Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o stage e della pratica professionale

Presentata il 28 gennaio 2011

I tirocini formativi, anche chiamati stage, hanno assunto ormai caratteristiche totalmente incontrollate. Si calcola che in Italia ogni anno ci siano circa 500.000 stagisti: un esercito di laureati e diplomati per i quali la legge non fissa un limite di durata, e che, nella grande maggioranza, non riceve neanche un euro per lunghi periodi di lavoro. Diverse sono le tipologie degli stagisti: si va dai laureati specialistici (49,3 per cento), ai laureati triennali (39,3 per cento), infine gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, e quelli all'università che svolgono il tirocinio come conditio sine qua non per conseguire la laurea. Oltre la metà degli stage (52,4 per cento) non prevede alcun rimborso spese, mentre per un terzo è previsto un rimborso basso o molto basso e le possibilità di accedere a un posto di lavoro al termine del tirocinio formativo sono assolutamente esegue. La proposta di legge intende intervenire al fine di rendere certa la normativa sui tirocini formativi, inserire tutele precise per gli stagisti e impedire l'abuso dello stage che spesso diviene, un mezzo più semplice per disporre di manodopera a basso costo a scapito della formazione. Gli ultimi articoli, infine, sono dedicati alla regolamentazione dell'attività della pratica professionale. A tale scopo si introduce un'apposita convenzione tra i soggetti che promuovono il tirocinio formativo e l'ente, pubblico o privato, ove effettivamente si svolge lo stage, nella quale sono stabilite le finalità del progetto formativo. Le modalità di applicazione, stabilite dall'articolo 2, limitano fortemente l'utilizzo degli stagisti nei luoghi di lavoro, escludendo che possano essere adibiti a mansioni ripetitive o comunque prive di intento formativo. Rilevante è l'introduzione di una serie di limiti temporali alla durata dello stage, che non può essere protratto in maniera indefinita, mentre si prevede che le attività di formazione che non rispondono a determinati requisiti siano considerati rapporti di apprendistato e come tali regolati da una diversa disposizione normativa. Una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro al giorno è prevista per la mancata comunicazione del progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale e all'ordine professionale di riferimento in caso di praticantato, ed è introdotto l'obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Importante è l'obbligo di stipulare un contratto in forma scritta tra il tirocinante e il datore di lavoro, oltreché l'adeguamento alla normativa europea in materia di compenso. Si introduce, inoltre, compenso minimo che verrà adeguato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni tre anni. Gli

articoli 7, 8 e 9 riguardano le disposizioni sulla pratica professionale, anch'essa priva di qualsiasi definizione legislativa. Si prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria oltreché degli ordini professionali, delle associazioni dei praticanti e dei sindacati che stabiliscono un contratto di natura generale che può essere adattato alle esigenze dei singoli ordini professionali. Il praticante deve, comunque, sottoscrivere un contratto ed è stabilita una retribuzione minima che aumenta con l'accrescere delle competenze acquisite nel corso del tempo.

CAMERA DEI DEPUTATI N.1220

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLANOVA, DAMIANO, BOCCUZZI, GNECCHI, MIGLIOLI, RAMPI

Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale

Presentata il 30 maggio 2008

Il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera utilizzata in determinati settori produttivi ha assunto dimensioni allarmanti. Gli strumenti normativi a disposizione sono, però, estremamente carenti ed inefficaci per intervenire in maniera compiuta nei confronti del fenomeno del caporalato. Al tempo stesso è necessario rompere il clima di paura, e di omertà cui sono costretti i lavoratori, in maggioranza stranieri migranti, spesso privi del permesso di soggiorno e dunque maggiormente ricattabili. Si è inteso dunque, intervenire su questa specifica questione prevedendo che i benefici previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero la possibilità di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale, siano estesi anche ai lavoratori stranieri sfruttati e alle dipendenze di caporali e datori di lavoro senza scrupoli.

Contemporaneamente la proposta di legge, introduce una nuova fattispecie di reato contenuta nell'articolo 603-bis del codice penale, rubricato «Grave sfruttamento del lavoro», all'interno del quale si è inteso individuare in maniera definita la nozione di sfruttamento, che riguarda non solo la violenza e la sistematica violazione degli orari di lavoro, del riposo eccetera, ma anche la sottoposizione del lavoratore a condizioni igienico-sanitarie tali da esporlo lo stesso a situazioni di pericolo per la propria salute o incolumità. Viene inoltre esplicitamente punita la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, che costituiscono ormai la condizione nella quale migliaia di lavoratori migranti sono costretti a vivere. Alla reclusione da tre a otto anni, e alla sanzione pecuniaria, si aggiungono con l'articolo 603-ter del codice penale, le pene accessorie per imprenditori e caporali, che consistono nell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. Inoltre, la condanna per tali delitti comporta l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Si aggiunge inoltre l'articolo 629-bis, relativo al caso in cui l'estorsione sia commessa nell'ambito di un rapporto di lavoro. A tale fattispecie vengono estese le pene accessorie previste dal citato articolo 603-ter del codice penale, appena illustrate.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene direttamente sull'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in cui viene introdotto il nuovo comma 12-bis

che prevede che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti usufruendo dell'intermediazione non autorizzata [...] è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato». L'articolo successivo disciplina l'inserimento del reato di grave sfruttamento del lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MADIA, DAMIANO, LULLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CAVALLARO,
ESPOSITO, GATTI, SCHIRRU, VICO

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda

Presentata il 24 marzo 2010

Dalle premesse della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, si evince la forte volontà del legislatore europeo di costruire, pur nel pieno rispetto delle dinamiche di mercato e delle esigenze delle imprese – criterio che, come noto, rappresenta uno dei caposaldi della produzione normativa europea – una cornice di garanzie per i lavoratori, per la stabilità dei posti di lavoro e per i diritti acquisiti, nonché per un leale e proficuo sistema di relazioni industriali tra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori, anche in occasione di operazioni di trasferimento della titolarità dell'impresa o di cessione di parti di essa o di suoi stabilimenti. Per conseguire un fedele recepimento nel nostro ordinamento delle indicazioni comunitarie, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che ha stabilito che la cessione riguardante i rami di azienda debbano riferirsi ad articolazioni funzionalmente autonome di un'attività economica organizzata, ovvero una sorta di «una piccola azienda nella azienda», si propongono una serie di modifiche all'articolo 2112 del codice civile finalizzate a:

- garantire, comunque, ai lavoratori, anche a seguito della cessione di parte dell'azienda, il mantenimento delle condizioni economiche e normative preesistenti, salvo il caso che queste siano sostituite da condizioni più favorevoli;
- a sancire che, qualora a seguito della cessione, le condizioni mutino in maniera significativa al punto di indurre il lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro, tale scelta debba essere, comunque, addotta alla responsabilità del datore di lavoro;
- a ripristinare il testo previgente alla modifica del 2003 del quinto comma dell'articolo 2112 del codice civile, al fine di assicurare che tali operazioni di cessione riguardino esclusivamente le articolazioni funzionalmente autonome, come tali preesistenti all'atto negoziale;
- introdurre un ulteriore istituto di tutela non solo della stabilità del lavoro, ma anche di un leale rapporto tra l'impresa e i suoi collaboratori, prevedendo il diritto di prelazione, a parità di condizioni, dei lavoratori costituitisi in impresa, in caso di trasferimento di azienda o di parte di essa.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3409

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

GATTI, DAMIANO, BELLANOVA, CODURELLI, VENTURA, AMICI, LENZI, POLLASTRINI, DE BIASI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MIGLIOLI, SANTAGATA, NICOLAIS, GARAVINI, GHIZZONI, GOZI, BRAGA, CENNI, FRONER, MOTTA, MURER, PEDOTO, PICIERNO, SAMPERI, SIRAGUSA, VELO, ZAMPA, BACHELET, BORDO, BRANDOLINI, CECCUZZI, FONTANELLI, GINOBLE, LUCÀ, MARCHI, PIZZETTI, TRAPPOLINO

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Presentata il 20 aprile 2010

Il fenomeno delle «dimissioni in bianco» è diffuso soprattutto nel mondo delle piccole imprese, dove possono concentrarsi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro attraverso un uso spregiudicato e fuori controllo della manodopera a basso costo e dove l'azione dei sindacati è meno presente. In molti casi, la lettera di «dimissioni in bianco» è utilizzata, oltre che per allontanare le lavoratrici nel primo anno di vita dei loro figli, anche nei confronti di altre fasce di lavoratori «deboli», immigrati e precari, i quali, pur di ottenere un posto di lavoro sono disposti a sottostare a condizioni vessatorie e illegali. Far firmare una lettera di «dimissioni in bianco» significa avere la possibilità di «liberarsi» in qualsiasi momento della lavoratrice o del lavoratore «scomodo».

Per sanare questa situazione, durante il Governo Prodi è stata approvata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, divenuta poi la legge n. 188 del 2007, con la quale si considerava legittima la lettera di dimissioni a condizione che fosse utilizzato un modulo informatico, dotato di caratteristiche di anticontraffazione e di antifalsificazione e di una numerazione alfanumerica progressiva e di limitata durata temporale, in grado di impedire l'abuso delle «dimissioni in bianco». Una misura di civiltà giuridica che è stato uno dei primi provvedimenti abrogati dall'attuale Governo. E' così venuta meno una misura di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori più indifesi. Per queste ragioni si intende riproporre il testo della legge n. 188 del 2007, con una sostanziale modifica: si estende l'applicazione della normativa anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3468

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

GATTI, BOCCUZZI, MADIA, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GNECCHI,
MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di visita medica preventiva in fase preassuntiva e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Presentata l’11 maggio 2010

La proposta di legge intende ripristinare l’impianto originale dell’articolo 41 del «testo unico» in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale escludeva la visita medica in fase preassuntiva, come, invece, impropriamente disposto dall’attuale Governo.

Inoltre, per ciò che riguarda i giudizi di idoneità alla mansione specifica del medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, si vuole tornare all’originaria disposizione, che faceva riferimento a un’informazione data per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro invece che a un «giudizio» per iscritto.

Anche con riferimento ai provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (articolo 42), si intende ripristinare il precedente testo dell’articolo 42, il quale prevedeva che il lavoratore, in caso di inidoneità alla mansione specifica, fosse adibito, ove possibile, a una mansione compatibile con il suo stato di salute e che lo stesso, in caso di assegnazione a una mansione inferiore, conservasse la «qualifica» originaria.

CAMERA DEI DEPUTATI N.4050

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, FASSINO, LETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CONCIA, GHIZZONI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, PICIERNO, RAMPI, SAMPERI, SCHIRRU

Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali

Presentata il 2 febbraio 2011

La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto normativo, a tutela e a promozione della «galassia» del lavoro autonomo, che l'attuale situazione economica ha reso sempre più evidente, individuando un insieme di principi e di regole essenziali, un patrimonio comune di tutele e di incentivi rispondenti alle esigenze comuni di questi soggetti, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro. Gli interventi prevalenti, previsti dalla presente proposta di legge, sono di tipo promozionale e le stesse tutele sono viste in funzione promozionale. Sono infatti dirette a esaltare le potenzialità economiche e sociali dei lavoratori autonomi e professionali e a sollecitare comportamenti virtuosi quali: la ricerca di una competitività basata sulla qualità e sulla stabilità del lavoro e non sulla sua intensificazione esasperata o sulla mera riduzione dei costi; maggiori investimenti in formazione continua, innovazione e sicurezza; utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e strumentazioni (anche informatiche); diffusione di pratiche che superino tutte le discriminazioni nel lavoro (di genere, di razza ed etnia, di età) e che promuovano le pari opportunità, in particolare fra uomini e donne; fino alla regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare. Altre norme promozionali riguardano l'accesso e la tutela del credito, l'accesso alle leggi incentivanti, entrambi ancora discriminanti verso il lavoro autonomo e le micro imprese; la possibilità di partecipare effettivamente ad appalti pubblici; la semplificazione delle procedure; la riconoscibilità pubblica delle professionalità; la certezza dei termini di pagamento; l'aiuto a sviluppare forme di previdenza e di assistenza integrative, anche in forme mutualistiche; il sostegno alla formazione permanente. Altrettanto rilievo viene riservato alla tutela dei diritti fondamentali già risultanti dalle normative generali e la valenza interpretata di tali diritti (quindi in particolare nei confronti dei committenti): diritti alla dignità e alla libera manifestazione del pensiero, all'intangibilità della sfera personale e sessuale, alle tutele contro i comportamenti persecutori, alla non discriminazione e alle pari opportunità, alla salute e alla sicurezza del lavoro, all'associazionismo professionale e a un equo compenso.

Un capitolo a parte è dedicato all'esigenza di limitare gli abusi nell'uso distorto delle prestazioni d'opera, compromettendo le peculiarità stesse del lavoro autonomo. A tal fine si propone il ricorso all'istituto della dipendenza economica, qualora la prestazione d'opera venga svolta a favore di un solo committente dal quale il prestatore derivi due terzi del suo reddito di lavoro complessivo, inclusi coloro che, pur iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono attività regolata da specifici accordi. Tali tutele dovranno

applicarsi, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi.

CAMERA DEI DEPUTATI N.4068

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, LULLI, FASSINO, LENZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, COLANINNO, FADDA, FRONER, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHIONI, MARTELLA, MASTROMAURO, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, PELUFFO, PORTAS, QUARTIANI, RAMPI, SANGA, SANTAGATA, SCARPETTI, SCHIRRU, FEDERICO TESTA, VICO, ZUNINO

Norme per promuovere l'avvio di attività autoimprenditoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell'occupazione nonché in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici

Presentata il 9 febbraio 2011

Il protrarsi e la profondità della crisi economico-finanziaria che si è abbattuta sull'economia italiana richiedono uno sforzo straordinario di tutti gli attori economici e sociali, ma soprattutto un rinnovato impegno dello Stato nell'individuare forme nuove, o il ripristino degli istituti che avevano offerto risposte convincenti, per il sostegno delle iniziative imprenditoriali, dell'occupazione e della tutela di quei lavoratori più esposti ai rischi della disoccupazione o della inoccupazione, quali i giovani e le donne. Come richiesto anche dai sindacati, è necessaria una vera e propria terapia d'urto in grado di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani e delle donne.

Per allargare le opportunità di avvio al lavoro sono necessarie una serie di misure che si focalizzino sui punti deboli del mercato del lavoro, individuando nei giovani e nelle donne in cerca di occupazione o disoccupati, che hanno abbandonato la ricerca del lavoro, i soggetti privilegiati di politiche mirate e innovative.

La presente proposta di legge si concentra su alcune linee di intervento:

- il sostegno all'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne;
 - le misure di tutela del lavoro subordinato ed economicamente dipendente;
 - le norme in materia previdenziale;
 - le misure per favorire l'occupazione e il reddito delle donne lavoratrici.
- In particolare, si prevede che, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne e di favorire il ricambio generazionale, lo Stato sostenga l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, prevedendo l'ausilio dei centri per l'impiego e degli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme regionali per la definizione di progetti di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, che prevedano la formazione dei neoimprenditori, l'avvio e l'accompagnamento nella gestione e nello sviluppo della nuova impresa in un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni. I nuovi imprenditori così costituiti potranno beneficiare nei primi tre anni di attività:

- dell'esenzione dal versamento del diritto annuale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;
- dell'esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali tasse di concessione governativa;
- dell'erogazione di un prestito da 15.000 a 25.000 euro a tasso zero;
- della creazione di una corsia preferenziale dal punto di vista burocratico, che preveda l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;
- della possibilità, o dell'obbligo nei casi di erogazione del prestito a tasso zero, di utilizzare il servizio di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate per la tenuta della contabilità;
- di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, la tenuta della contabilità e le spese notarili a tariffe agevolate;
- di particolari procedure amministrative semplificate;
- di un innalzamento dei requisiti per rientrare nel regime dei contribuenti minimi;
- dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e dell'esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- della dilazione degli obblighi contributivi nei primi tre anni di attività.

Parimenti, si afferma la necessità di definire un sistema di regole che riconosca alle nuove forme di lavoro autonomo, esercitato in particolari condizioni di dipendenza funzionale ed economica, una base di diritti essenziali che superi l'attuale condizione di incertezza e di subordinazione materiale.

Per tali lavoratori si prevede: il supporto di specifici servizi per l'inserimento al lavoro; la comunicazione scritta, da parte del committente, degli elementi fondamentali per la definizione del rapporto di lavoro; il diritto a un equo compenso e a congrui periodi di riposo e di malattia o per la cura e l'assistenza di familiari o di minori di otto anni di età; la disciplina delle modalità di recesso tra le parti; la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva; l'estensione del regime degli ammortizzatori sociali, da definire con l'apposita delega legislativa prevista dalla legge n. 247 del 2007 per il recepimento del cosiddetto «Protocollo sul Welfare».

Il capo III reca disposizioni per quanto concerne la grande questione della prospettiva previdenziale dei tanti lavoratori che sempre più avranno percorsi lavorativi discontinui, per i quali si stima un tasso di sostituzione delle future pensioni pari a circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Da qui, in particolare, la previsione di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa, tramite la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.

Il capo IV affronta il tema della lotta alla disoccupazione che si manifesta in maniera sempre più drammatica, in particolare, in alcune aree del Paese e che, come già evidenziato, penalizza proprio le giovani generazioni e le donne. In particolare, si ripropone la misura varata dal Governo di centrosinistra, nella scorsa legislatura, volta a riconoscere alle imprese delle regioni del Mezzogiorno, che assumono nuovi lavoratori o che stabilizzano lavoratori a termine e precari, un significativo credito d'imposta, incrementato nel caso in cui si tratti di lavoratrici.

La medesima opportunità, ma in misura maggiorata, è riconosciuta alle imprese di cui alla presente proposta di legge, prescindendo dalla localizzazione delle loro attività.

Si affronta, inoltre, il tema delle difficoltà riscontrate dalle famiglie nell'impegno per la crescita dei figli e nella conciliazione per la donna tra il lavoro e le responsabilità familiari. A tal fine si propone di apportare modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riferendosi alle cure da prestare ai figli minori, con l'evidente scopo di agevolare l'impiego di collaboratrici domestiche. Dopo il comma 1-quater del citato articolo 15 è infatti inserito il comma 1-quinqüies, con il quale si riconosce alle donne titolari di uno o più redditi, con figli a carico, per i quali è già riconosciuta la detrazione prevista per le spese sanitarie, un'ulteriore detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e di cura dei figli minori. La detrazione riconosciuta varierà a seconda dell'ammontare del reddito complessivo della lavoratrice. Nel caso la lavoratrice madre abbia a proprio carico figli con più di otto anni di età, l'importo della detrazione sarà ridotto del 50 per cento.

CAMERA DEI DEPUTATI N.4116

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime

Presentata il 24 febbraio 2011

Sono migliaia i giovani che, vincitori di un concorso pubblico, attendono da tempo di essere assunti. Siamo di fronte, infatti, a una nuova categoria di «disoccupati», vale a dire giovani che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, una volta pubblicata la graduatoria l'immissione nel posto di lavoro che spetta loro viene continuamente rimandata. La situazione è sicuramente resa difficile dal continuo blocco del turn over nella pubblica amministrazione, che il Governo Berlusconi ha portato avanti con costante pervicacia. La legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha, infatti, deciso il blocco delle assunzioni fino al 2013. Un trend iniziato dal 2008, quando con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è intervenuti sulle precedenti disposizioni emanate dal Governo di centro-sinistra, con l'articolo 66, al fine di contenere il turn over nelle pubbliche amministrazioni. In particolare l'articolo in oggetto prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di contenere le assunzioni dimezzando le percentuali previste dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008, l'ultima del Governo Prodi). Tale contenimento ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio blocco, sia per le nuove assunzioni sia per quanto riguarda il turn over. L'articolo 74 dello stesso decreto-legge ha stabilito che tutte le amministrazioni statali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche entro il 30 novembre 2008. Tali disposizioni sono state poi ulteriormente prorogate da provvedimenti successivi fino al 2013.

Di fronte a questa situazione, però, non si comprende perché la «macchina dei concorsi» non si ferma. Questa proposta di legge intende intervenire in maniera chiara proprio sulla questione dei vincitori di concorso non assunti. Si dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi senza la determinazione precisa del fabbisogno di personale sulla base della programmazione triennale prevista in materia. Viene, poi, posto il termine di tre mesi, per la chiamata da parte dell'amministrazione di competenza, dalla data di pubblicazione delle graduatorie e, per i concorsi già espletati e di cui sono stati già dichiarati i vincitori, si intende fissare il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 2 è introdotta una norma transitoria che consente l'assorbimento delle graduatorie già esistenti prima che le amministrazioni procedano all'indizione di nuovi concorsi. Mentre il terzo ed ultimo articolo procede allo sblocco del turn over, che fino a oggi ha costituito un vero e proprio «tappo» alla possibilità per le amministrazioni dello Stato di procedere a nuove assunzioni.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3268

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTAGATA, DAMIANO, GNECCHI, BARETTA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, LENZI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, ARGENTIN, BARBI, BOFFA, BRANDOLINI, BURTONE, MARCO CARRA, CIRIELLO, FADDA, GIANNI FARINA, FERRARI, FRONER, GHIZZONI, GOZI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, MARCHI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, QUARTIANI, RIGONI, RUGGHIA, SAMPERI, STRIZZOLO, VANNUCCI, VERNETTI

Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Presentata il 3 marzo 2010

Coloro che oggi iniziano la propria attività lavorativa e si vedono trattenere la quota a loro carico di oneri contributivi, non hanno la possibilità di prevedere quale sarà l'età di quiescenza né il trattamento cui potranno accedere. A tal fine, anche il pilastro della previdenza integrativa non è riuscito a rappresentare una soluzione soddisfacente. Una situazione d'incertezza che diviene ancor più pressante per i tanti lavoratori inquadrati con i così detti contratti atipici.

La presente proposta di legge intende suggerire delle soluzioni che restituiscano a coloro che hanno versato regolarmente tasse e contributi la possibilità di poter vivere una vecchiaia serena, istituendo una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, atta a garantire un tasso di sostituzione della futura pensione non inferiore al 60 per cento per le pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, prevedendo inoltre di arrivare a un contributo unificato per tutte le tipologie di lavoro pari al 28 per cento, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore/prestatore d'opera, con una riduzione, per i lavoratori dipendenti, pari all'1 per cento ogni due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge, così contribuendo a ridurre il cuneo contributivo presente nel nostro paese rispetto al contesto europeo e, al contempo, aumentare il reddito disponibile per i lavoratori dipendenti, nonché una riduzione del costo del lavoro per le aziende, che permetterà di aumentare la competitività delle imprese e quindi di favorire l'occupazione e il lavoro. Per garantire un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento si propone di istituire una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, del valore di 380 euro (rivalutabile secondo le vigenti disposizioni sull'attuale assegno sociale), aggiuntiva rispetto a quella maturata dal lavoratore, sia esso dipendente, autonomo o parasubordinato. Tale pensione è riconosciuta, a lavoratori e a lavoratrici, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché abbiano versato almeno quindici anni di contribuzione effettiva.

Infine, per i lavoratori parasubordinati, già oggi fortemente penalizzati, iscritti per la prima volta alla Gestione separata successivamente al 31 dicembre 1995, la presente proposta di legge prevede, a partire dalla data di entrata in vigore della legge e nei successivi quindici anni, il riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

CAMERA DEI DEPUTATI N.3871

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, SANTAGATA, BERRETTA, MADIA, BOCCUZZI, GATTI, CODURELLI, RAMPI, SCHIRRU, BELLANOVA, MIGLIOLI, GIOVANELLI, FRONER, BOBBA, DAMIANO, LENZI, MATTESINI, MIOTTO, MOSCA, MURER, ZAMPA

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

Presentata il 17 novembre 2010

La legge n. 335 del 1995, sulla riforma delle pensioni, ha introdotto il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, prevedendo nel contempo l'abolizione dell'integrazione al trattamento minimo. È a tutti noto che il tasso di sostituzione delle future pensioni sarà circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Anche l'istituzione del secondo pilastro previdenziale, riferito ai fondi di previdenza complementare, copre solo una parte della platea di lavoratori dipendenti e autonomi. Da qui, l'opportunità di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa. Per il conseguimento di tale obiettivo sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, già iscritto a una o più forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, è consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.

Si propone pertanto:

la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione;

la reintroduzione del principio per cui il sistema di calcolo della pensione tiene comunque conto delle regole vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi per garantire il calcolo con il sistema retributivo per coloro che avevano maturato diciotto anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;

la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione.

CAMERA DEI DEPUTATI N.4364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GNECCHI ed altri:

“Modifiche alla disciplina in materia di contribuzione, di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo delle prestazioni previdenziali per favorire l'occupazione e assicurare il diritto alla pensione”

Presentata il 18 maggio 2011

L'Europa chiede agli Stati membri di riformare i propri regimi pensionistici in modo da garantire pensioni dignitose a tutti i cittadini, soprattutto per combattere la diffusione della povertà tra gli anziani.

Pensare al futuro pensionistico dei giovani è soprattutto tener conto delle condizioni di ingresso nel mercato del lavoro. Purtroppo la forma di lavoro più normale non è il contratto di lavoro a tempo indeterminato e per 40 anni, o il lavoro autonomo per tutta la vita lavorativa, ormai la precarietà, i contratti più vari, il passaggio da un'iscrizione previdenziale all'altra, il cambiamento di lavoro, il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo o libero professionale impongono il ripensamento del sistema previdenziale. Al riguardo, recenti ricerche dimostrano come, ad esempio, un improprio utilizzo di istituti quali lo stage o il ricorso al voucher stiano dilagando, ampliando le situazioni di precarietà e differimento dell'inizio di un'occupazione stabile, regolare e con le dovute tutele giuridiche e previdenziali.

Alla luce di tali fenomeni, appare indispensabile introdurre delle modifiche normative per il sistema delle pensioni che consenta a chiunque di costruirsi una posizione previdenziale idonea al conseguimento di una pensione dignitosa che eviti il ricorso all'assistenza economica e quindi di essere a carico della collettività.

In particolare si propone:

- che qualsiasi tipo di attività/prestazione resa da uno studente o da un lavoratore in una azienda pubblica o privata, sotto qualsiasi forma, deve prevedere una contribuzione previdenziale, a favore del prestatore, Nel caso degli stage/tirocini di formazione ed orientamento, il prestatore ha diritto al rimborso delle spese di vitto e trasporto, nonché un quantum mensile in denaro e il contributo previdenziale non può essere inferiore a 50 euro mensili;
- il valore nominale del voucher deve essere rapportato, come minimo a un'ora di prestazione e il corrispettivo orario può variare, secondo la tipologia della prestazione. Il relativo contributo previdenziale è elevato al 25% del valore nominale;
- che ogni accredito a qualsiasi titolo di contribuzione figurativa e ogni contributo previdenziale versato a favore del lavoratore, lungo tutto l'arco dell'attività lavorativa, anche svolta sotto diverse forme, concorrono per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità/vecchiaia, alla determinazione e al calcolo della pensione spettante allo stesso;
- di poter fruire della totalizzazione, senza alcun onere, di tutti i periodi di contributi previdenziali, di qualsiasi durata, compresi quelli volontari e figurativi spettanti a qualsiasi titolo, versati in qualsiasi fondo previdenziale;

- la contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione involontaria non coperti dalla normativa vigente da contribuzione a condizione che il soggetto frequenti i corsi di riqualificazione, stage ed ogni altra iniziativa utile concordata con i servizi per l'impiego per facilitare la rioccupazione;
- che l'attuale aliquota contributiva prevista per il lavoro a progetto sia elevata al 30% della retribuzione lorda pattuita a partire dal 1 gennaio 2012;
- l'obbligo di iscrizione dei lavoratori a partita IVA alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la elevazione al 30 per cento della relativa aliquota contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il riconoscimento della facoltà per i lavoratori a partita IVA, che operano in regime di mono o pluri-committenza di poter coprire con contributi volontari, periodi non coperti da contribuzione previdenziale. E' altresì concessa la facoltà di riscattare periodi di lavoro precedenti l'iscrizione alla gestione separata non coperti dalla relativa contribuzione.

Deputati PD nella Commissione Lavoro

Teresa BELLANOVA

Giuseppe BERRETTA

Luigi BOBBA (*Vicepresidente*)

Antonio BOCCUZZI

Lucia CODURELLI

Cesare DAMIANO (*Capogruppo*)

Maria Grazia GATTI

Marialuisa GNECCHI

Marianna MADIA

Donella MATTESINI

Ivano MIGLIOLI

Alessia MOSCA (*Segretario*)

Elisabetta RAMPI

Giulio SANTAGATA

Amalia SCHIRRU



www.deputatipd.it